CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Il Ministero del Turismo con sede in Roma, via di Villa Ada n.55, rappresentato dal cons. Erika Guerri — nella sua qualità di Capo di Gabinetto.

E

il Sig. Michele GHIONNA - estraneo all'Amministrazione dello Stato — nato a -, e residente in -

PREMESSO CHE

con decreto del Ministro prot. n. 61862 del 27 aprile 2026, vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. 56 del 25 maggio 2026, il Sig. Michele Ghionna, estraneo all'Amministrazione dello Stato, è stato chiamato a far parte del contingente di personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, a decorrere dal 3 aprile 2026, in qualità di Vice Capo di Gabinetto;

PRESO ATTO

- della dichiarazione resa dall'interessato in merito all'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, cumulo di impieghi ed incarichi, previste dall'articolo 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- della dichiarazione resa dall'interessato in materia di trattamenti economici percepiti secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 471 e ss. l. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Tipologia contrattuale

Il Ministero del Turismo assume, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, il Sig. Michele Ghionna, in ossequio a quanto previsto dall'art. 14, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Il Sig. Michele Ghionna è inquadrato nella Area dei Funzionari del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.

L'interessato presta la propria collaborazione presso l'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2

Trattamento economico

All'interessato, assunto a tempo determinato, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato.

In particolare, al Sig. Michele Ghionna è attribuito il trattamento economico di carattere fisso e continuativo, spettante all'Area Funzionari, secondo gli importi vigenti, con il quinto differenziale stipendiale di cui alla Tabella 1 del CCNL 2019-2021.

Sono altresì riconosciute all'interessato le competenze accessorie previste dal regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui al DPCM 30 ottobre 2023, n. 177.

Al Sig. Michele Ghionna spetta la retribuzione annua lorda di cui al prospetto, che si allega e che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ministero del Turismo - Interno - Protocollo - Gabinetto del Ministro - REG_GEN - 85330 - 01/06/2026 10:53

Art. 3

Orario di lavoro

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni.

Art. 4

Ferie e festività soppresse

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 21, CCNL Comparto Funzioni Centrali, triennio 2022-2024.

Sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Art. 5

Permessi retribuiti e non retribuiti

Secondo quanto previsto dall'art. 55 del CCNL 2016/2018 possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, possono inoltre essere concessi i seguenti permessi retribuiti:

- Permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 25, CCNL 2019-2021;
- Permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 24, comma 1, lettera a) CCNL 2019-2021;
- Permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 22 CCNL 2022-2024;
- Permessi per lutto, di cui all'art. 24, comma 1, lettera b) CCNL 2019/2021.

Il numero massimo annuale dei permessi di cui sopra deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del presente contratto, salvo il caso dei permessi per lutto. L'eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all'unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.

Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la Legge 8 marzo 2000, n. 53, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi.

Art. 6

Esclusività del rapporto di lavoro

L'interessato, nella sua qualità di pubblico dipendente, non può svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dal Ministero ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L'amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Art. 7

Risoluzione e recesso

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, allorquando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

L'Amministrazione, qualora dovesse sopravvenire una diversa definizione dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza osservare alcun obbligo di preavviso e senza versare alcuna indennità in ragione dell'anticipato recesso.

Dette condizioni risolutive operano con efficacia *ex tunc* e pertanto eventuali prestazioni già rese saranno retribuite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2126 c.c..

Art. 8

Efficacia del contratto

Il presente contratto di lavoro ha decorrenza dal 3 aprile 2026, con scadenza al termine del mandato governativo, salvo l'esito dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

Una copia del contratto munita degli estremi di registrazione è consegnata al Sig. Michele Ghionna.

Le parti dichiarano di conformare i propri comportamenti, ove compatibile, a quanto disciplinato nel Codice etico vigente del Ministero del Turismo.

Le parti dichiarano espressamente che il presente contratto costituisce espressione integrale dell'accordo raggiunto, con riferimento alla materia che ne costituisce oggetto.

Le parti si danno reciprocamente atto della circostanza che le clausole del presente contratto sono state, singolarmente, oggetto di specifica trattativa e concertazione e sono frutto dell'elaborazione comune delle parti stesse.

Roma,

FIRMA PER ACCETTAZIONE
Michele Ghionna

Il Capo di Gabinetto
Cons. Erika Guerri

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Risoluzione e recesso), e 8 (Efficacia del contratto) del presente contratto, che ha integralmente letto ed accettato.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto
Michele Ghionna